



# COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

[www.comune.oristano.it](http://www.comune.oristano.it)

## ORDINANZA SINDACALE N° 11 DEL 04/06/2021

Oggetto: ULTERIORI DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19.

Il Sindaco

visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

visto il D. L. n. 214 gennaio 2021 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 29 del 12 marzo 2021;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021;

vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 di proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*";

visto il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021 "*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 28.05.2021 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna.*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 127 in data 29 maggio 2021, che stabilisce, per le suddette regioni, l'applicazione delle misure di cui alla c.d. "zona bianca";

vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 21 del 31 maggio 2021;

richiamata la propria ordinanza n. 10 del 21 maggio 2021;

considerato che, a seguito delle misure di cui alla "zona bianca", per la Sardegna non è previsto alcun limite orario per gli spostamenti;

ravvisata, pertanto, la necessità di adottare un nuovo atto che modifichi gli orari in cui si vieta il consumo di sostanze alcoliche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico previsti nella propria ordinanza n. 10 del 21 maggio 2021, al fine di prevenire danni a persone, beni pubblici e privati;

ritenuto altresì, essenziale adottare il rafforzamento di tale misure anche a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'articolo 50 del T.U.E.L.;

visti:

1. l'articolo 54, commi 4 e 4 bis, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, il quale attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare



## COMUNE DI ORISTANO

---

provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, contrastare situazioni urbane di degrado, fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool, comportamenti che possono danneggiare il patrimonio pubblico e privato, impedendone la fruibilità o determinando lo scadimento della qualità urbana;

2. il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;
3. l'articolo 50 del T.U.E.L. adottato con D. Lgs. 276/2000;

informato preventivamente il Prefetto, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

visto lo statuto Comunale;

ordina

1. al punto 1 dell'ordinanza n. 10 del 21 maggio 2021 le parole "nei fine settimana, dalle ore 16:00 alle ore 24:00 di venerdì, sabato e domenica, a far data dal 22 maggio 2021 fino a revoca della presente ordinanza:" sono così sostituite:
  - a) "nei fine settimana, dalle ore alle 16:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, di venerdì, sabato e domenica, a far data dal 04 giugno fino a revoca della presente ordinanza:";
2. al punto 1 d) dell'ordinanza n. 10 del 21 maggio 2021, sono eliminate le parole: "a far data dal 1°giugno 2021";

demanda

che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Comandante Polizia Locale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione), alla Guardia di Finanza, ai fini della sua applicazione;

avverte

che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 *bis* del Decreto Legislativo 267/2000;

trasmette

la presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000;

informa

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 04/06/2021

Sottoscritta dal Sindaco  
LUTZU ANDREA  
con firma digitale